Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 7 aprile 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 marzo 1941-XIX, n. 178.
Proroga di privilegi tributari per anticipazioni e finanziamenti in genere da parte di Istituti di credito, in correlazione con le operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'efficacia delle disposizioni concernenti agevolazioni contenute nel R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2170, convertito in legge con la legge 8 aprile 1937-XV, n. 631, già prorogata al 31 dicembre 1939-XVIII, in virtù del R. decreto-legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 27, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e successivamente al 31 dicembre 1940-XIX, con la legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 286, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1942-XXI.

Qualora la cessione o la costituzione in pegno di crediti risultino da corrispondenza commerciale o da scrittura in carta libera ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 27, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, detti documenti devono essere autenticati da notaio col pagamento degli onorari ridotti a metà.

Le dette autenticazioni sono esenti da tassa di bollo e non sono soggette a registrazione.

Le cessioni di crediti vantati verso le Amministrazioni della marina e della guerra in dipendenza di forniture belliche, di cui alla legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 922, sono soggette all'imposta fissa di registro di L. 20, anche quando siano compiute a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali dall'Ente finanziario costituito ai sensi della legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 1710.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LISSIA — PUTZOLU

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 23 gennaio 1941-XIX, n. 179.
Istituzione, presso il Ministero della marina, di un « Comando carabinieri Reali per la Regia marina ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 840, che approva l'ordinamento dei servizi periferici della Regia marina e sue successive modificazioni;

Visti gli articoli 8 e 40 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, che approva l'ordinamento del Regio Esercito;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 26 luglio 1929-VII, n. 1430, convertito nella legge 23 dicembre 1929-VIII, n. 2240, relativo all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei carabinieri Reali;

Visto il regolamento generale dell'Arma dei carabinieri Reali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911 e sue successive modificazioni;

Visto il regolamento organico per l'Arma dei carabinieri Reali, approvato con R. decreto 14 giugno 1934-XII, n. 1169, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito, presso il Ministero della marina, un « Comando carabinieri Reali per la Regia marina » retto da un colonnello dell'Arma.

Da esso dipendono:

a) una compagnia servizi speciali con sede a Roma;

b) una compagnia Ministero marina;

c) tre compagnie Regi arsenali, rispettivamente con sede a La Spezia, Taranto e Pola.

Art. 2.

Il Comando carabinieri Reali per la Regia marina dipende dal Ministero della marina per quanto si riferisce al suo impiego e dal Ministero della guerra per tutto ciò che riguarda la disciplina, l'addestramento, l'avanzamento e lo stato giuridico del personale ad esso assegnato.

Art. 3.

L'ordinamento ed il funzionamento del Comando carabinieri Reali per la Regia marina è quello previsto dalle vigenti disposizioni per il Comando di legione territoriale, in quanto le disposizioni stesse non contrastino con quelle particolari di cui agli articoli seguenti.

Art. 4.

Il Comando carabinieri Reali per la Regia marina ha giurisdizione nell'interno degli arsenali, stabilimenti, depositi ed altri enti previsti dall'ordinamento dei servizi periferici territoriali della Regia marina.

Esso ha il compito:

a) di concorrere alla sicurezza degli Enti sopra menzionati;

b) di eseguire servizi di polizia militare e servizi speciali;

c) di assumere le informazioni richieste dalle Autorità militari marittime e di informare le Autorità stesse di tutto ciò che possa interessarle;

d) di esercitare tutte quelle altre attribuzioni previste dal regolamento organico e dal regolamento generale dell'Arma dei carabinieri Reali in quanto siano compatibili con le disposizioni del presente decreto.

Art. 5.

Al Comando dei carabinieri Reali per la Regia marina è assegnato il seguente personale dell'Arma:

Ufficiali.

Colonnelli	n. 1
Tenenti colonnelli o maggiori	» 1
Capitani	» 5
Tenenti	» 11
Totale	n. 18

Sottufficiali.

Marescialli d'alloggio maggiori a piedi	n. 16
Marescialli d'alloggio capi o di alloggio a piedi	» 25
Brigadieri a piedi	» 46
Vicebrigadieri a piedi	» 45
Totale	n. 132

Truppa.

Appuntati a piedi	n. 28
Carabinieri a piedi	» 381
Totale	n. 409

Gli ufficiali assegnati al Comando carabinieri Reali per la Regia marina sono compresi, giusta il disposto dell'art. 40 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, negli organici complessivi degli ufficiali dell'Arma previsti dalla legge stessa.

I sottufficiali e militari di truppa possono invece essere collocati fuori quadro entro i limiti numerici previsti dall'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 26 luglio 1929-VII, n. 1430, convertito nella legge 23 dicembre 1929-VIII, n. 2240.

Art. 6.

Il servizio prestato alla dipendenza della Regia marina dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali potrà, con determinazione del Ministro per la guerra, essere considerato, a tutti gli effetti, come servizio prestato presso i comandi territoriali dell'Arma.

Art. 7.

Il Comando carabinieri Reali per la Regia marina è amministrativamente autonomo e rende la contabilità delle spese al Ministero della marina sul cui bilancio dette spese gravano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1941-XIX
Atti del Governo, registro 432, foglio 2. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 febbraio 1941-XIX, n. 180.
Sistemazione dei salariati dello Stato adibiti a mansioni di ufficio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108;

Visto l'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa col Ministro per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I salariati non di ruolo delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, assunti in base alle disposizioni del testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, ed adibiti a mansioni proprie degli impiegati di ruolo dei gruppi *A*, *B* e *C* possono, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere nominati impiegati avventizi nei limiti consentiti dal successivo art. 6 e secondo le norme, alle condizioni e col trattamento previsto dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e successive modificazioni, salvo quanto è stabilito col presente decreto.

I salariati di cui al precedente comma che non ottengono la nomina ad impiegati avventizi debbono essere licenziati, intendendosi rescissi i relativi contratti di lavoro.

Art. 2.

Gli impiegati avventizi, nominati in applicazione delle disposizioni del primo comma dell'articolo precedente, sono classificati nelle categorie 1ª, 2ª e 3ª stabilite nella tabella 1ª allegata al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, numero 100, in relazione alle mansioni esercitate subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio, salvo che per la classificazione nella 3ª categoria per la quale può prescindersi da tale requisito nei riguardi di coloro che esercitino funzioni proprie della categoria medesima.

Coloro che, pur disimpegnando mansioni proprie di una categoria, non siano forniti del titolo di studio ad essa relativo, sono classificati nella categoria corrispondente al titolo di studio posseduto.

Art. 3.

Ai salariati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che ottengano la nomina ad impiegato avventizio in applicazione degli articoli precedenti, è conservata a titolo di assegno personale l'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo in godimento, per paga, aggiunta di famiglia ed eventuale assegno personale, di cui all'art. 14 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, o quota di indennità di caroviveri di cui all'art. 15 della legge medesima rispetto al nuovo trattamento complessivamente spettante agli stessi titoli come avventizio.

Detto assegno personale è riassorbibile con gli eventuali aumenti della retribuzione o dell'aggiunta di famiglia, prevista dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e successive modificazioni, e cessa di essere dovuto nel caso che l'impiegato faccia passaggio ad altra Amministrazione.

Nei riguardi del personale che, alla data del 1° aprile 1941-XIX, risulti celibe o vedovo senza prole, l'assegno personale attribuito ai sensi del 1° comma del presente articolo viene ridotto, dalla stessa data, di una quota corrispondente alla residua quota di indennità di caro viveri che avrebbe dovuto essere soppressa ai sensi dell'art. 15 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

Art. 4.

Gli operai temporanei che ottengono la nomina ad impiegati avventizi in applicazione dell'art. 1 del presente decreto conservano titolo alla liquidazione dell'indennizzo di licenziamento di cui al R. decreto 7 giugno 1928-VI, numero 1536, eventualmente spettante per il servizio prestato fino alla data di nomina ad impiegato avventizio.

Tale indennizzo verrà corrisposto all'atto della definitiva cessazione dal servizio in aggiunta all'indennità di cui al R. decreto-legge 2 marzo 1924-II, n. 319, sempre quando gli interessati non cessino volontariamente dal servizio o non siano licenziati per provvedimento disciplinare o non ottengano la nomina ad impiego di ruolo.

Art. 5.

Per gli operai temporanei ed incaricati provvisori che ottengano la nomina ad impiegato avventizio in applicazione dell'art. 1 del presente decreto e che successivamente conseguano la nomina ad impiego statale di ruolo, il servizio prestato in qualità di avventizio non costituisce interruzione ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925-IV, n. 2383.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, sarà provveduto alla emanazione dei decreti Ministeriali per la determinazione o la revisione dei limiti numerici del personale civile non di ruolo tenuto conto del numero dei salariati che possono ottenere la nomina ad impiegato avventizio in applicazione del presente decreto.

Con gli stessi decreti le Amministrazioni interessate, per provvedere ad esigenze di carattere indilazionabile, potranno essere autorizzate a superare fino ad un massimo del 15 % nel corso dell'esercizio finanziario, i limiti numerici come sopra determinati.

E' in facoltà delle Amministrazioni medesime di assumere, in relazione alle esigenze dei dipendenti servizi, impiegati in più del numero stabilito per ciascuna categoria ai termini dei precedenti commi, purchè si lascino altrettante vacanze nelle categorie superiori.

Art. 7.

I decreti Ministeriali di cui all'art. 6, saranno emanati entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alle nomine ed ai licenziamenti di cui all'art. 1 sarà provveduto entro due mesi dalla data di registrazione alla Corte dei conti dei predetti decreti Ministeriali.

Art. 8.

L'art. 1 del presente decreto è applicabile anche ai salariati non di ruolo assunti in sostituzione del personale richiamato alle armi per esigenze militari di carattere ec-

cezionale fermo restando quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, numero 343.

Art. 9.

E' fatto divieto di assumere in servizio, con le norme che disciplinano l'assunzione dei salariati, personale da adibire a mansioni proprie degli impiegati dei gruppi *A*, *B* e *C* dell'ordinamento gerarchico stabilito col R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni.

Resta soppresso il disposto dell'art. 92 del regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262.

Art. 10.

In caso d'infrazione disciplinare la cui natura e gravità non sia tale da rendere necessario, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, l'applicazione del provvedimento di licenziamento ai termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, al personale non di ruolo può essere inflitta la punizione della riduzione di un quinto del trattamento economico complessivo per retribuzione, aggiunta di famiglia ed eventuale assegno personale per un periodo non superiore a 60 giorni.

Art. 11.

Il presente decreto si applica anche al personale salariato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, in servizio nelle Isole italiane dell'Egeo e nel Regno d'Albania.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1941-XIX
Atti del Governo, registro 432, foglio 1. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 agosto 1940-XVIII.
Istituzione nel comune di Montepulciano di un Regio liceo classico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII, è istituito nel comune di Montepulciano un Regio liceo classico ad unico corso, da unirsi al Regio ginnasio esistente, e ne è approvato il relativo organico, stabilito come segue:
1 posto di preside di 1ª categoria senza insegnamento;
5 cattedre di ruolo *A*;
1 posto di segretario;
1 posto di macchinista;
1 posto di bidello.

Con la medesima decorrenza si sopprimono nel Regio ginnasio del suddetto Comune il posto di preside di 2ª categoria con insegnamento e la cattedra di matematica.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 13 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1941-XIX
Registro 4 Educazione nazionale, foglio 187.

(1239)

REGIO DECRETO 13 agosto 1940-XVIII.
Istituzione nel comune di Sarzana di un Regio liceo classico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII, è istituito nel comune di Sarzana un Regio liceo classico ad unico corso, da unirsi al Regio ginnasio esistente, e ne è approvato il relativo organico, stabilito come segue:
1 posto di preside di 1ª categoria senza insegnamento;
5 cattedre di ruolo *A*;
1 posto di segretario;
1 posto di macchinista.

Con la medesima decorrenza, si sopprimono nel Regio ginnasio del suddetto Comune il posto di preside di 2ª categoria senza insegnamento e la cattedra di matematica.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 13 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1941-XIX
Registro 4 Educazione nazionale, foglio 188.

(1240)

REGIO DECRETO 13 agosto 1940-XVIII.
Istituzione nel comune di Ascoli Piceno di un Regio liceo scientifico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII, è istituito nel comune di Ascoli Piceno un Regio liceo scientifico ad unico corso, e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:
1 posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;
6 cattedre di ruolo *A;*
1 cattedra di ruolo *B.*

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 13 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1941-XIX
Registro 4 Educazione nazionale, foglio 189.
(1241)

REGIO DECRETO 13 agosto 1940-XVIII.
Istituzione nel comune di Este di un Regio liceo scientifico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII, è istituito nel comune di Este un Regio liceo scientifico ad unico corso, e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:
1 posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;
6 cattedre di ruolo *A;*
1 cattedra di ruolo *B.*

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 13 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1941-XIX
Registro 4 Educazione nazionale, foglio 190.
(1242)

REGIO DECRETO 13 agosto 1940-XVIII.
Istituzione nel comune di Fermo di un Regio liceo scientifico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII, è istituito nel comune di Fermo un Regio liceo scientifico ad unico corso, e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:
1 posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;
6 cattedre di ruolo *A;*
1 cattedra di ruolo *B.*

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 13 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1941-XIX
Registro 4 Educazione nazionale, foglio 191.
(1243)

REGIO DECRETO 13 agosto 1940-XVIII.
Istituzione nel comune di Foligno di un Regio liceo scientifico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII, è istituito nel comune di Foligno un Regio liceo scientifico ad unico corso, e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:
1 posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;
6 cattedre di ruolo *A;*
1 cattedra di ruolo *B.*

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 13 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1941-XIX
Registro 4 Educazione nazionale, foglio 192.
(1244)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 3 aprile 1941-XIX.

Estensione al territorio del Possedimento italiano dell'Egeo delle leggi sull'organizzazione della Nazione per la guerra e sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 15, 16 e 17 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta nei territori dello Stato;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 714, che dichiara lo stato di guerra nel territorio del Possedimento italiano;

Visto il Nostro bando del 28 ottobre 1940-XVIII, con il quale si determina che il territorio del Possedimento è zona delle operazioni;

Vista la proposta del Comandante superiore delle Forze armate del Possedimento;

Ordina:

Art. 1.

La legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra, la legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, e la legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1782, recante modificazioni al capo V della legge 14 dicembre 1931-X, numero 1699, sono estese al territorio del Possedimento.

Art. 2.

Il Comandante superiore delle Forze armate del Possedimento ha facoltà di adottare, con bando, gli adattamenti alle leggi indicate nell'articolo precedente, che riterrà necessari, e di emanare i relativi decreti di esecuzione.

Art. 3.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Possedimento. Esso entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel predetto Bollettino.

Dal Quartier generale delle Forze armate,
addì 3 aprile 1941-XIX

MUSSOLINI

(1301)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 marzo 1941-XIX.

Nomina del fascista Laganà Antonio a consigliere aggregato della Corporazione dei combustibili liquidi e carburanti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Madia Mario è stato nominato consigliere aggregato della Corporazioni dei combustibili liquidi e dei carburanti in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Laganà Antonio a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Madia Mario;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Laganà Antonio è nominato consigliere aggregato nella Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Madia Mario, che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 28 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1285)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 29 marzo 1941-XIX.

Nomina del fascista Moneta Nicola a consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della carta e della stampa;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII con il quale il fascista Ricci Enrico è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione predetta in rappresentanza dei datori di lavoro per l'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del fascista Moneta Nicola a consigliere effettivo della suddetta Corporazione in sostituzione del fascista Ricci Enrico, deceduto;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Moneta Nicola è nominato consigliere effettivo nella Corporazione della carta e della stampa, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria, in sostituzione del fascista Ricci Enrico, deceduto.

Roma, addì 29 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1288)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 marzo 1941-XIX.

Nomina del fascista Bertocchi Cesare a consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dei prodotti tessili;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista De Socio Vittorio è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione predetta in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Bertocchi Cesare a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista De Socio Vittorio;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Bertocchi Cesare è nominato consigliere aggregato nella Corporazione dei prodotti tessili, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista De Socio Vittorio che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 28 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1287)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 marzo 1941-XIX.

Nomina del fascista Bucciante Giuseppe a consigliere aggregato della Corporazione delle industrie estrattive.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVI, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle industrie estrattive;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Caracciolo Domenico è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione predetta in rappresentanza dei lavoratori per il commercio;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina del fascista Bucciante Giuseppe a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori per il commercio, in sostituzione del fascista Caracciolo Domenico;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Bucciante Giuseppe è nominato consigliere aggregato nella Corporazione delle industrie estrattive quale rappresentante dei lavoratori per il commercio in sostituzione del fascista Caracciolo Domenico che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 28 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1236)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione dei Monti di credito su pegno di Offida e Ascoli Piceno nella Cassa di risparmio di Ascoli Piceno.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, n. 118, con il quale è stata disposta la incorporazione dei Monti di credito su pegno di Offida e Ascoli Piceno nella Cassa di risparmio di Ascoli Piceno;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione dei Monti di credito su pegno di Offida e Ascoli Piceno nella Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, disposta con il R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, n. 118, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività dei Monti di credito su pegno di Offida e Ascoli Piceno;

2) incameramento, da parte della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, del patrimonio dei Monti di credito su pegno indicati nel precedente paragrafo;

3) impegno, da parte della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, di continuare in Offida e Ascoli Piceno l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1222)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1941-XIX.

Sostituzione degli attuali liquidatori della Cassa rurale di prestiti di Torrice (Frosinone), della Cassa di prestiti e risparmi di Capodistria (Pola) e della Società cooperativa agricola di credito, produzione e lavoro di Santo Stefano Quisquina (Agrigento).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale di prestiti di Torrice, con sede nel comune di Torrice (Frosinone), della Cassa di prestiti e risparmio di Capodistria, con sede nel comune di Capodistria (Pola) e della Società cooperativa agricola di credito, produzione e lavoro di Santo Stefano Quisquina, con sede nel comune di Santo Stefano Quisquina (Agrigento), aziende le quali si trovano in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Decreta:

Sono nominati liquidatori delle aziende di credito appresso indicate, in sostituzione degli attuali liquidatori:

1) Il dott. Michele Affinito per la Cassa rurale di prestiti di Torrice, avente sede nel comune di Torrice (Frosinone);

2) Il sig. Giorgio Bacci fu Antonio per la Cassa di prestiti e risparmio di Capodistria, avente sede nel comune di Capodistria (Pola);

3) Il dott. Antonino Lo Presti Seminerio per la Società cooperativa agricola di credito, produzione e lavoro di Santo Stefano Quisquina, avente sede nel comune di Santo Stefano Quisquina (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1219)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione dei Monti di credito su pegno di Cuneo, Cherasco e Alba nella Cassa di risparmio di Cuneo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, n. 118, con il quale è stata disposta la incorporazione dei Monti di credito su pegno di Cuneo, Cherasco e Alba nella Cassa di risparmio di Cuneo;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione dei Monti di credito su pegno di Cuneo, Cherasco e Alba nella Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, disposta con il R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, n. 118, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte della Cassa di risparmio di Cuneo, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività dei Monti di credito su pegno di Cuneo, Cherasco e Alba;

2) incameramento, da parte della Cassa di risparmio di Cuneo, del patrimonio dei Monti di credito su pegno indicati nel precedente paragrafo;

3) impegno, da parte della Cassa di risparmio di Cuneo di istituire una filiale in Cherasco per l'esclusivo esercizio del credito su pegno e di continuare in Alba e Cuneo l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1223)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1940-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società anonima Jonizzazione Industriale, con sede a Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 19 agosto 1940-XVIII, con il quale la Società anonima Jonizzazione Industriale, con sede a Genova, fu sottoposta a sequestro ai sensi del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Vista la relazione del sequestratario comm. avv. Remigio Girardi;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale 19 agosto 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sequestro la Società anonima Jonizzazione Industriale, con sede a Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1940-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1255)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro dell'Azienda Guglielmo Chalmers, con sede a Pavia, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Azienda Guglielmo Chalmers, con sede a Pavia, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

L'azienda Guglielmo Chalmers, con sede a Pavia, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Diego Morgante.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

(1254)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1941-XIX.
Sottoposizione a sequestro della Ditta Alessandro Giannopulos, con sede a Napoli, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni richieste è risultato che la Ditta Alessandro Giannopulos, con sede in Napoli, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Ditta Alessandro Giannopulos, con sede a Napoli, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avvocato Roberto Rosolino.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(1252)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1941-XIX.
Disciplina della caccia alla quaglia e alla tortora lungo il litorale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con Regio decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Visto il precedente decreto Ministeriale 23 dicembre 1940-XIX, concernente le cacce successive al 1° gennaio 1941-XIX;
Sentito il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

Nelle provincie di Teramo, Pescara, Chieti (Comp. VIII), Campobasso (Comp. XIV), Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Matera (Comp. IX) Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Salerno, Napoli (Comp. XV), Potenza (Comp. XIV), Littoria, Roma, Viterbo (Comp. XIII), La Spezia, Genova, Savona, Imperia (Comp. X), Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Agrigento, Trapani (Compartimento XVI) la caccia alla quaglia e alla tortora è consentita dal 15 aprile al 1° giugno, entro il limite di m. 1000 dall'orlo interno dell'arenile, escluse, peraltro, le località in stato di coltura e quelle ove, a giudizio dei Comitati provinciali della caccia, tale esercizio venatorio arrechi danno alla selvaggina stanziale protetta.
Nel compartimento della Sicilia il suddetto limite di metri 1000 parte dall'orlo interno degli agrumeti.
Nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro (Comp. VIII), i rispettivi Comitati provinciali della caccia renderanno noto, con apposito manifesto da trasmettersi a questo Ministero, i tratti di litorale entro il quale, alle condizioni di luogo e di tempo anzidette, può essere esercitata la caccia alla quaglia e alla tortora, in conformità delle proposte già da essi all'uopo formulate.
Qualora entro la zona di m. 1000 si trovino dei laghi, la caccia alla quaglia e alla tortora, in tutte le Provincie sopra menzionate può essere esercitata entro il limite di m. 500 dall'orlo dei laghi stessi verso il retroterra.
Nella penisola Salentina la zona nella quale è consentita la caccia alla quaglia e alla tortora è di m. 2000.

Roma, addì 29 marzo 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(1257)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1941-XIX.
Nomina del sig. Crescio Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Giuseppe Olivero di Lorenzo, agente di cambio presso la Borsa di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Mario Crescio fu Cesare;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle Corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Mario Crescio è nominato rappresentante del sig. Giuseppe Olivero, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 31 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: LISSIA

(1272)

AVVISO DI RETTIFICA

In calce alla legge 6 gennaio 1941-XIX, n. 5, concernente prestazione di consenso all'adozione da parte di militari in tempo di guerra, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1941-XIX, n. 17, devesi aggiungere la firma del Ministro per l'Africa Italiana, TERUZZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 26207 del 15 gennaio 1941-XIX la signora Pesaro Andreina fu Cesare e di Bova Eleonora, nata a Gallina (Reggio Calabria) il 19 novembre 1887 e residente a Roma, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Pesaro » con quello « Bova » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(1231)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 aprile 1941-XIX - N. 76

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,59
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7985
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	73,70
Id. 3,50% (1902)	71,525
Id. 3,00% Lordo	51,275
Id. 5,00% (1935)	91,975
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	71,925
Id. Id. 5,00% (1936)	94,025
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,825
Buoni novennali 5 % scadenza 1941	100 —
Id. Id 4 % Id. 15 febbraio 1943	96 —
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	95,85
Id. Id. 5 % Id. 1944	97,15
Id. Id. 5 % Id. 1949	98,40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di certificati di rendita del Cons. 3,50 % (1906)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 104.

E' stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita del Consolidato 3,50 % (1906) n. 399354 di L. 115,50, intestato a Righetto Maria Agostina e Adele-Lorenza di Tancredi, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura di Lamberti Balbina fu Pietro, moglie di Tancredi Righetto.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 27 marzo 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZ

(1263)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato

Agli effetti ed ai sensi dell'art. 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, l'Amministrazione dei monopoli di Stato ha provveduto alla pubblicazione a stampa dei ruoli di anzianità dei propri impiegati secondo la situazione al 1° gennaio 1941-XIX.

(1276)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un sindaco del Monte di credito su pegno di Savignano sul Rubicone (Forlì)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 18 febbraio 1941-XIX, col quale il signor Giovanni Buda è stato nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Savignano sul Rubicone, con sede in Savignano sul Rubicone;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di sindaco dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito delle dimissioni presentate dal signor Giovanni Buda;

Dispone:

Il signor Francesco Bugli è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Savignano sul Rubicone, con sede in Savignano sul Rubicone (Forlì), in sostituzione del signor Giovanni Buda, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1144)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 14 posti di operaio in prova nel ruolo del personale subalterno dei laboratori chimici delle Dogane e delle Imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari e successive variazioni;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938, n. 1514, e 29 giugno 1939, n. 898;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti di guerra;
Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, concernente il riordinamento dei ruoli dell'Amministrazione finanziaria;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;
Visto il R. decreto 16 dicembre 1940, n. 1860, riguardante il limite di età per la nomina nei ruoli del personale subalterno del Ministero delle finanze;
Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 29 marzo 1940-XVIII, n. 7344/7.1.3.1; e con la nota n. 2456/1175.2.5/1.3.1 del 6 gennaio 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 14 posti di operaio in prova nel ruolo del personale subalterno dei laboratori chimici delle Dogane e delle Imposte indirette.

Al concorso non possono partecipare le donne, nè gli appartenenti alla razza ebraica.
Un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che si trovano nelle condizioni richieste dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza elementare (compimento superiore 5ª elementare).

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale per il Coordinamento tributario, gli Affari generali e il Personale) entro il termine perentorio di 90 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Il personale straordinario, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto a mezzo degli Uffici presso i quali prestano servizio.
Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale per il Coordinamento tributario, gli Affari generali e il Personale) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.
Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:
1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8 rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 32° anno di età.
Detto limite di età è elevato di cinque anni:
a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;
b) per i legionari fiumani;
c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;
d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.
Tale limite è poi elevato a 39 anni:
a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;
b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.
Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;
c) per gli aspiranti che comprovino di essere soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose.
I suddetti limiti di età sono aumentati:
a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato, e per il personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e del R. decreto 16 dicembre 1940-XIX, n. 1860;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F. o alla G.I.L. La iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F., a condizione che dimostrino con apposito certificato di aver presentato domanda d'iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina, sempre quando dimostrino, nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al P.N.F. In caso contrario, si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vicesegretario, se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento, e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vicesegretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia, e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vicesegretari, o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso e dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzioni.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F., mediante il certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattasi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vicesegretari.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vicesegretari;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Presenteranno invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari.

Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rilasciata ai sensi della circolare 657-5 in data 29 novembre 1938 del Ministero della guerra.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o infine mediante una attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa nella quale siano altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta al candidato, la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, o figli degli invalidi di guerra e dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto, gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) titolo di studio;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole, con l'indicazione altresì della nazionalità della moglie e qualora trattisi di straniera occorre l'indicazione che vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 16 del R. decreto-legge 17 novembre 1935-XIV, n. 1725, o se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del citato Regio decreto stesso;

11) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

12) certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciata dal competente capo di ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dai candidati in servizio straordinario presso una pubblica Amministrazione;

13) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista tra le famiglie numerose, e da prodursi dai candidati che siano soci di diritto all'Unione stessa, che comprovi tale loro qualità.

I certificati di nascita, i certificati medici, quelli di cittadinanza italiana e di buona condotta, nonchè lo stato di famiglia, potranno anche essere rilasciati in carta non bollata purchè nel loro contesto si faccia risultare della condizione di povertà del candidato, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di P. S.

I certificati del casellario giudiziale saranno rilasciati in esenzione dal bollo, purchè la richiesta sia trasmessa al procuratore del Re, per il tramite del podestà, e sia corredata del prescritto certificato di indigenza.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12, del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma, da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 4, 8, 9, 10, 11 e 13 dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva o perchè richiamati per esigenze di carattere eccezionale possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedono all'estero o nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine, di cui al precedente art. 3.

È data facoltà ai candidati che dimostrino di essere richiamati alle armi di produrre in termine la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti o titoli almeno dieci giorni prima della prova pratica di esame, di cui al successivo art. 8.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, cui si aspira, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modifiche, in legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale per il Coordinamento tributario, gli Affari generali e il Personale) dopo il termine di cui all'art. 3.

Anche i documenti, attestanti i titoli di preferenza agli effetti della nomina al posto, cui si aspira, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5, primo capoverso.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

I posti di operai in prova saranno conferiti, su proposta del direttore dei Laboratori chimici, agli aspiranti che, oltre che possedere i requisiti prescritti, dimostreranno, con prova pratica di esame, da sostenersi nel luogo o nel giorno che verranno a tempo opportuno notificati agli interessati, di possedere la necessaria attitudine a ricoprire i posti stessi.

Resta ferma l'osservanza delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, degli orfani di guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli ex combattenti e dei coniugati.

L'aliquota dei posti da assegnarsi ai sensi del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, è elevata fino e non oltre la metà dei posti messi a concorso la corrispondenza ad altrettanti posti non coperti da altri candidati idonei a favore dei quali sia già prevista analoga riserva dalle disposizioni ora in vigore.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Art. 9.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina al posto di ruolo, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 1° gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad operaio di ruolo, con riserva di anzianità.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione delle graduatorie, decide in via definitiva il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

A coloro che conseguono la nomina compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in terza classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata; nonchè un assegno lordo mensile di L. 365,80 a norma delle vigenti disposizioni, oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno mensile è ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali, conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(1278)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per esami a 88 posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo di 2ª categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed i successivi sullo ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII, n. 05-12055, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre successivo, registro 2 Monopoli, foglio 87, col quale venne indetto un concorso per esami a 88 posti di applicato tecnico (grado 12) nel ruolo del personale di 2ª categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato così ripartiti:

n. 15 posti nella branca di servizio « Coltivazioni tabacchi »;

n. 64 posti nella branca di servizio « Manifatture e Magazzini tabacchi greggi e lavorati »;

n. 9 posti nella branca di servizio « Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali »;

Visto il risultato degli esami stessi, come dai verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 20 febbraio 1940, n. 05-2269, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo successivo, registro 1° Monopoli, foglio 142;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la delega rilasciata in data 23 febbraio 1941-XIX al Senatore dott. Pietro Lissia, Sottosegretario di Stato per il Ministero delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 88 posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo del personale di 2ª categoria

dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII, n. 05-12055, citato nelle premesse:

Ordine di graduatoria	Cognome, nome e paternità	Votazione ottenuta		
		Media dei punti riportati nelle prove scritte	Punto riportato nella prova orale	Somma dei punti
1	Cantieri Angelo di Giuseppe	9	10	19
2	Mosconi Giuseppe di Costantino	9,25	9,50	18,75
3	Sembiante Luigi di Giovanni	9,75	8,75	18,50
4	Valente Umberto di Luigi	9,25	9	18,25
5	Brandi Giuseppe di Raffaele	9	9	18
6	Pinto Antonio di Francesco, n. 27-2-1914	9,50	8,25	17,75
7	Saquella Antonio di Olindo, n. 6-6-1914	9,25	8,50	17,75
8	Visconti Giuseppe di Enrico, n. 14-11-1916	8	9,75	17,75
9	Loffredo Vincenzo di Giuseppe, n. 3-9-1892, amm. 1 f., ex com., bidello di ruolo	8,50	9	17,50
10	Cardona Rosario di Domenico n. 2-9-1921	8,50	9	17,50
11	Principe Vittorio di Carmine, n. 14-2-1914, appl. P. S.	9,50	7,50	17
12	Guidarelli Odoardo di Giuseppe, n. 2-6-1914	8	9	17
13	Rossi Leopoldo di Angelo, nato 6-11-1914	8,50	8,50	17
14	Marchetiello Mario di Giuseppe, n. 8-8-1916	9,50	7,50	17
15	Giacconi Lamberto di Ernesto, n. 21-7-1919	8,50	8,50	17
16	Pappalardo Sebastiano di Bernardo, n. 9-5-1921	9	8	17
17	Bove Sebastiano di Carmelo, n. 19-12-1914, uff. compl.	7,75	9	16,75
18	Broise Francesco di Umberto, n. 29-10-1913, avventizio	7,75	9	16,75
19	Guariglia Mario di Gaetano, n. 15-5-1917	8	8,75	16,75
20	Vignes Gerardo di Alessandro, n. 25-1-1914	7	9,62	16,62
21	Malusà Egidio di Paolo, nato 3-8-1920, uff. compl.	8,50	8	16,50
22	Carbone Saverio di Andrea, n. 14-10-1915	8	8,50	16,50
23	Neri Natale di Silvestro, nato 10-3-1920	8	8,50	16,50
24	Piazza Ezio di Saverio, nato 24-9-1914, uff. compl.	7,75	8,50	16,25
25	Pennacchia Paolo di Alberto, n. 23-10-1918	8,25	8	16,25
26	Chiapponi Carlo di Nazzareno, n. 9-7-1919	7,25	9	16,25
27	Mainardi Mario di Attilio, n. 17-10-1910, amm. 1 f.	9	7,12	16,12
28	Peluso Giuseppe di Antonio, n. 2-9-1900, amm. 3 f., op. temp. Colt. Lecce dal 9-8-1926	8,50	7,50	16
29	Puccinelli Luigi di Alfredo, n. 17-11-1916, uff. compl. avvent.	8	8	16
30	Mauceri Giuseppe di Corrado, n. 12-12-1916, uff. compl.	7,50	8,50	16
31	Tramontana Giuseppe di Giovanni, n. 13-2-1914	8	8	16
32	Cricca Domenico di Francesco, n. 22-1-1917	8	8	16
33	Scarpelli Ugo di Mosè, nato 25-11-1918	7	9	16
34	Bonomo Aldo di Pietro, nato 11-9-1920	7	9	16
35	Pierro Domenico di Eduardo, n. 9-1-1921	8	8	16
36	Irace Mario di Raffaele, nato 15-6-1915	7,75	8,12	15,87
37	Bombaci Franc. di Franc. n. 20-1-1911, ex comb. A. cr. g.	7,25	8,50	15,75
38	Palazzo Luigi di Salvatore, n. 20-4-1915, ex comb. O.M.S.	7	8,75	15,75
39	Zannoni Dario di Giulio, nato 10-4-1915, amm. 1 f.	7,25	8,50	15,75
40	Barbato Concetto di Vincenzo, n. 28-2-1914	8,25	7,50	15,75
41	Greco Giovanni di Alfio, nato 29-8-1915	8,25	7,50	15,75
42	Lutri Francesco di Bartolomeo n. 4-1-1920	8	7,75	15,75
43	Cremona Luciano di Umberto, n. 18-7-1920	7,25	8,50	15,75
44	Petroni Mario di Raffaello, n. 14-4-1921	7,50	8,25	15,75
45	Sciacca Carmelo di Salvatore, n. 9-9-1921	7	8,75	15,75
46	Rozzi Francesco di Francesco, n. 22-6-1917, orf. guerra	9	6,50	15,50
47	Vigliani Ugo di Ugo, n. 2-1-1913 amm. 1 f., op. temp. manif., tab. Rovigno	8,50	7	15,50
48	Masi Paolo Emilio di Alberto, n. 11-9-1912, amm. 1 f., avventizio	7	8,50	15,50
49	Reggioli Alfonso di Ivo, nato 16-6-1914, avventizio	8,50	7	15,50
50	Lipari Michele di Domenico, n. 4-9-1914	7,50	8	15,50
51	Turilli Nino di Eduardo, nato 8-1-1915	7	8,50	15,50
52	Rigobon Lino di Ettore, nato 6-3-1916	8	7,50	15,50
53	Sacchetti Enrico di Luigi, nato 2-1-1919	8	7,50	15,50
54	Palumbo Remigio di Carmine, n. 23-9-1919	8	7,50	15,50
55	Guidarelli Alfredo di Giuseppe, n. 25-2-1920	7	8,50	15,50
56	Riccardini Carlo di Riccardo, n. 30-10-1919, ex comb. A.O.I. cr. mer. guerra	7,75	7,50	15,25
57	Sacco Alessandro di Francesco, n. 18-12-1912, ex comb. O.M.S., uff. compl.	7,25	8	15,25
58	Benamati Benigno di Costantino, n. 5-3-1915, ex comb. A. O.I., appl. gov. Harar	8,25	7	15,25
59	Redini Adriano di Augusto, n. 10-7-1917, amm. 2 f., avv.	7,75	7,50	15,25
60	Rossetti Mariano di Vincenzo, n. 31-5-1917	7,50	7,75	15,25
61	Basso Angelo di Salvatore, n. 20-4-1920	7,75	7,50	15,25
62	Benvenuti Werter di Umberto, n. 5-7-1920	8,25	7	15,25
63	D'Ambrosio Giordano di Luigi, n. 7-2-1921	7,50	7,75	15,25
64	Trovato Biagio di Rosario, n. 28-2-1921	7,75	7,50	15,25
65	Chillemi Antonino di Bartolo, n. 9-7-1915, alunno d'ord. P. S.	8	7	15
66	Cocozza Gennaro di Vincenzo, n. 28-1-1914	7,25	7,75	15
67	Curti Goffredo di Mariano, n. 8-11-1914	7	8	15
68	Nicola Antonio di Camillo, n. 11-2-1917	7	8	15
69	Spinelli Matteo di Pasquale, n. 25-1-1919	7,50	7,50	15
70	Orsini Antonio di Salvatore, n. 16-8-1920	7	8	15
71	Paggetti Dante di Bruno, nato 17-9-1921, orf. guerra	7,75	7	14,75

Ordine di graduatoria	Cognome, nome e paternità	Votazione ottenuta		
		Media dei punti riportati nelle prove scritte	Punto riportato nella prova orale	Somma dei punti
72	Varini Aldo di Andrea, nato 28-1-1921	8,25	6,50	14,75
73	Pollastrini Omero di Adolfo, n. 12-9-1915, orf. guerra.	7,50	7	14,50
74	Rossi Pierino di Francesco, n. 8-10-1915, uff. compl.	8,50	6	14,50
75	Gorkic Daniele di Federico, n. 3-8-1914, avventizio	8	6,50	14,50
76	Sebastiani Alfredo di Martino, n. 30-3-1920	7,50	7	14,50
77	Incorvaia Cristofaro di Leonardo, n. 12-3-1914, alunno ragion.	7,50	6,75	14,25
78	Di Stefano Giuseppe di Antonino, n. 29-9-1916, alunno ragion.	7,25	7	14,25
79	Rossi Luigi di Giuseppe, nato 15-7-1920	7,75	6,50	14,25
80	Consalter Francesco di Bonaventura, n. 21-5-1918	7	7,12	14,12
81	Vella Ercole di Giuseppe, nato 3-9-1915, uff. compl.	7	7	14
82	Barbera Attilio di Francesco, n. 28-7-1916, amm. 2 f., avvent.	7	7	14
83	Bartesaghi Enrico di Alberto, n. 18-10-1913, amm. 1 f.	7	7	14
84	Maccagno Secondo di Achille, n. 16-3-1914, avventizio	7,50	6,50	14
85	Marchese Antonino di Domenico, n. 24-2-1915	7	7	14
86	Mannino Angelo di Stefano, n. 19-4-1918	7	7	14
87	Fontana Elio di Sergio, nato 16-1-1919	7	7	14
88	Sciuto Mario di Salvatore, n. 22-1-1919	7	7	14
89	Salerno Giuseppe di Salvatore, n. 7-10-1919	8	6	14
90	Foschi Giuseppe di Domenico, n. 11-12-1914, orf. guerra.	7,75	6	13,75
91	Spagnulo Salvatore di Giovanni, n. 15-11-1908, al. Minist. guerra	7	6,75	13,75
92	Serafini Giovanni di Lazzaro, n. 25-8-1920, orf. guerra, avv.	7	6,50	13,50
93	Dreoni Giulivo di Narciso, nato 31-3-1901, amm. 1 f., op. temp. dep. Firenze	7,50	6	13,50
94	Musso Giovanni di Giuseppe, n. 3-10-1919	7,50	6	13,50
95	Tibaldi Luigi di Domenico, n. 19-5-1915, ex combatt. O.M.S. uff. compl.	7,25	6	13,25
96	Caruso Salvatore di Domenico, n. 19-8-1916, amm. 1 f.	7	6	13
97	Verna Marco di Giacomo, n. 20-8-1920, avventizio	7	6	13
98	Zunelli Vitaliano di Giovanni, n. 27-2-1914	7	6	13
99	Romani Annibale di Guido, n. 21-10-1920	7	6	13

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui al precedente art. 1 e tenute presenti le disposizioni a favore degli orfani di guerra, degli ex combattenti, degli avventizi e dei coniugati, sono dichiarati vincitori del concorso i seguenti candidati:

1. Cantieri Angelo di Giuseppe
2. Mosconi Giuseppe di Costantino
3. Sembiante Luigi di Giovanni
4. Valente Umberto di Luigi
5. Brandi Giuseppe di Raffaele
6. Pinto Antonio di Francesco
7. Saquella Antonio di Olindo
8. Visconti Giuseppe di Enrico
9. Loffredo Vincenzo di Giuseppe
10. Cardona Rosario di Domenico
11. Principe Vittorio di Carmine
12. Guidarelli Odoardo di Giuseppe
13. Rossi Leopoldo di Angelo
14. Marchetiello Mario di Giuseppe
15. Giacconi Lamberto di Ernesto
16. Pappalardo Sebastiano di Bernardo
17. Bove Sebastiano di Carmelo
18. Broise Francesco di Umberto
19. Guariglia Mario di Gaetano
20. Vignes Gerardo di Alessandro
21. Malusà Egidio di Paolo
22. Carbone Saverio di Andrea
23. Neri Natale di Silvestro
24. Piazza Ezio di Saverio
25. Pennacchia Paolo di Alberto
26. Chiapponi Carlo di Nazzareno
27. Mainardi Mario di Attilio
28. Peluso Giuseppe di Antonio
29. Puccinelli Luigi di Alfredo
30. Mauceri Giuseppe di Corrado
31. Tramontana Giuseppe di Giovanni
32. Cricca Domenico di Francesco
33. Scarpelli Ugo di Mosè
34. Bonomo Aldo di Pietro
35. Pierro Domenico di Eduard.
36. Irace Mario di Raffaele
37. Bombaci Francesco di Francesco
38. Palazzo Luigi di Salvatore
39. Zannoni Dario di Giulio
40. Barbato Concetto di Vincenzo
41. Greco Giovanni di Alfio
42. Lutri Francesco di Bartolomeo
43. Cremona Luciano di Umberto
44. Petroni Mario di Raffaello
45. Sciacca Carmelo di Salvatore
46. Rozzi Francesco di Francesco
47. Vigliani Ugo di Ugo
48. Masi Paolo Emilio di Alberto
49. Reggioli Alfonso di Ivo
50. Lipari Michele di Domenico
51. Turilli Nino di Eduardo
52. Rigobon Lino di Ettore
53. Sacchetti Enrico di Luigi
54. Palumbo Remigio di Carmine
55. Guidarelli Alfredo di Giuseppe
56. Riccardini Carlo di Riccardo
57. Sacco Alessandro di Francesco
58. Benamati Benigno di Costantino
59. Redini Adriano di Augusto
60. Rossetti Mariano di Vincenzo
61. Basso Angelo di Salvatore
62. Benvenuti Werter di Umberto
63. D'Ambrosio Giordano di Luigi
64. Trovato Biagio di Rosario
65. Chillemi Antonino di Bartolo
66. Cocozza Gennaro di Vincenzo
67. Curti Goffredo di Mariano
68. Nicola Antonio di Camillo
69. Spinelli Matteo di Pasquale
70. Orsini Antonio di Salvatore
71. Paggetti Dante di Bruno
72. Varini Aldo di Andrea
73. Pollastrini Omero di Adolfo
74. Rossi Pierino di Francesco
75. Gorkic Daniele di Federico
76. Sebastiani Alfredo di Martino
77. Incorvaia Cristoforo di Leonardo
78. Distefano Giuseppe di Antonino
79. Rossi Luigi di Giuseppe
80. Consalter Francesco di Bonaventura
81. Vella Ercole di Giuseppe
82. Barbera Attilio di Francesco
83. Bartesaghi Enrico di Alberto
84. Foschi Giuseppe di Domenico
85. Serafini Giovanni di Lazzaro
86. Dreoni Giulivo di Narciso
87. Tibaldi Luigi di Domenico
88. Caruso Salvatore di Domenico

Sono dichiarati idonei:

1. Maccagno Secondo di Achille
2. Marchese Antonino di Domenico
3. Mannino Angelo di Stefano
4. Fontana Elio di Sergio
5. Sciuto Mario di Salvatore
6. Salerno Giuseppe di Salvatore
7. Spagnulo Salvatore di Giovanni
8. Musso Giovanni di Giuseppe
9. Verna Marco di Giacomo
10. Zunelli Vitaliano di Giovanni
11. Romano Annibale di Guido

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: LISSIA

(1284)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.